



SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA (SDS) **Adempimenti nella presentazione delle istanze ai fini delle autorizzazioni ambientali**

Il presente documento intende supportare le Imprese nell'onere di corredare le istanze dei pertinenti procedimenti ambientali con SDS rispondenti alla vigente normativa comunitaria. A tal fine vengono forniti elementi di sintesi ed alcune precisazioni che, pur non essendo esaustivi della tematica, hanno l'obiettivo di indirizzare l'attenzione dei Proponenti sulla corretta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento di sostanze/miscele a tutela dei lavoratori, della salute pubblica e dell'ambiente. Nel documento vengono forniti alcuni link, di pagine web nazionale ed europee, per ogni doveroso approfondimento.

PREMESSA

La presenza di sostanze chimiche nella grande maggioranza dei processi produttivi, impone una diligente ed oculata gestione del loro impiego e, chiunque le utilizza, ha l'onere di adottare tutte le misure ritenute adeguate ad evitare danni a persone e all'ambiente.

La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) è lo strumento che consente di comunicare lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore all'utilizzatore finale, le informazioni relative alla pericolosità di ogni sostanza/miscela e le misure di precauzione da applicare nella manipolazione e gestione del rischio connesso all'uso di sostanze e miscele.

Da ciò ne deriva che in tutti gli impianti in cui siano utilizzate/prodotte sostanze e/o loro miscele, devono essere disponibili e liberamente accessibili agli Operatori **le SDS complete, corrette, coerenti ed aggiornate.**

La SDS è il frutto di una stretta interazione dei seguenti due Regolamenti Europei:

- [Il Regolamento CE n. 1907/2006 \(REACH\)](#), adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.
- [Il Regolamento CE n. 1272/2008 \(CLP\)](#) garantisce la corretta individuazione dei rischi delle sostanze/miscele e la loro comunicazione ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura e l'imballaggio delle stesse.

N.B. Il Regolamento (UE) n. 2020/878 pubblicato il 26/06/2020, entrato in vigore il 16/07/2020, ha modificato l'Allegato II del REACH che definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della SDS che viene fornita per una sostanza o miscela in conformità all'art. 31 REACH. La data di applicazione delle nuove prescrizioni

era datata 01/01/2021 con periodo di transizione/deroga fino al 31/12/2022. **Pertanto l'applicazione è diventata obbligatoria a partire dal 01/01/2023.**

LE DITTE CHE HANNO L'OBBLIGO DI ALLEGARE LE SDS NELLE Istanze AI FINI DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEVONO ACCERTARSI:



- 1) **Di essere in possesso di tutte le SDS** delle sostanze/miscele utilizzate nel processo produttivo nel rispetto di quanto previsto nell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006. Nello specifico:
 - **Ai sensi del comma 1**, devono essere corredate da SDS:
 - Le sostanze/miscele classificate pericolose in base al Regolamento CLP
 - Le sostanze PBT (Persistente Bioaccumulabile Tossica) o vPvB (molto persistente molto bioaccumulabile – vedi dall'allegato XIII del REACH)
 - Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC - *Substances of Very High Concern*) incluse nella "candidate list" (vedi art. 59 REACH)
 - **Ai sensi del comma 3**: devono essere corredate da SDS miscele non pericolose ma contenenti almeno una sostanza:
 - pericolosa per salute o ambiente $\geq 1\%$ p/p ($\geq 0,2\%$ v/v per miscele gassose)
 - Cancerogeno cat. 2; Tossico per riproduzione 1A, 1B e 2; sensibilizzante pelle e inalaz. 1/B; effetti su/attraverso allattamento; PBT, vPvB, SVHC inclusa in candidate list $\geq 0,1\%$ p/p. Sensibilizzante pelle e inalaz. 1A $\geq 0,01\%$ p/p ($\geq 1/10$ Limiti concentraz. specifici se presenti)
 - con limiti di esposizione nei luoghi di lavoro secondo la normativa comunitaria

N.B. Nei casi suddetti la SDS non viene fornita d'ufficio dal proprio fornitore ma deve essere espressamente richiesta!

2) **Che le SDS siano redatte in lingua italiana** e presentino **16 sezioni e 50 sottosezioni**

3) **Che le SDS siano aggiornate.** Una SDS va aggiornata ogni volta che è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione ai sensi REACH, così come ogni volta che è stata imposta una restrizione, che ci sono nuove informazioni sui pericoli e non appena ci sono nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi.

Tutte le SDS trasmesse dopo il 31/12/2022 devono essere conformi al Regolamento (UE) 2020/878.

N.B. La data di compilazione e di eventuale revisione è riportata in 1° pagina, se successiva alla data di cui sopra accertarsi che siano conformi prima di utilizzarle!

4) Per le sostanze o miscele per le quali non è prescritta una SDS, il fornitore, REACH comunica al destinatario le informazioni di cui all'art. 32 REACH nei casi ivi previsti.

..... INOLTRE È NECESSARIO ACCERTARSI CHE...

a) Nella sottosezione 1.2 delle SDS siano riportati **gli usi identificati** pertinenti per l'impianto.

b) Qualora la SDS contenga **gli scenari di esposizione**, verificare che gli stessi siano attinenti allo specifico tipo d'uso del prodotto all'interno dell'insediamento. *(In tali casi nella sottosezione 15.2 della SDS ci sono riferimenti circa l'avvenuta esecuzione della Valutazione della Sicurezza Chimica-CSA e conseguente redazione del Rapporto sulla sicurezza chimica - CSR).*

c) Le sostanze in uso non rientrino tra quelle riportate [nell'Allegato XIV REACH](#) che invece richiedono **l'Autorizzazione**.

Qualora le sostanze in uso siano ricomprese nell'allegato suddetto verificare che non sia già superata la "sunset date"; diversamente accertarsi di essere in possesso dell'Autorizzazione e che l'utilizzo rispetti le Condizioni operative e le Misure di Gestione del Rischio indicate nella pertinente Decisione Europea.

d) Per le sostanze in uso non sia stata imposta una **Restrizione** e la stessa sia quindi inclusa [nell'Allegato XVII del REACH](#). In tal caso rispettare le limitazioni imposte.



- e) Per le **istanze ai sensi dell'art. 272** del D.lgs. 152/2006, che le SDS relative alle sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, non riportino le indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti.
- f) Per le istanze di cui all'art. 269 del D.lgs 152/2006 le sostanze/miscele siano utilizzate nel rispetto delle modalità previste all'art. 271 comma 7 bis dello stesso decreto.

SUPPORTO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO

Nelle fasi di esercizio dell'impianto, il Datore di Lavoro riveste la posizione di garanzia in merito alla responsabilità di tutela della salute di tutti i propri lavoratori.

SDS aggiornate corrette, complete e coerenti sono lo strumento di partenza per consentire una corretta valutazione dei rischi legati alle sostanze/miscele pericolose ed da agenti cancerogeni e mutageni per salute e sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal titolo IX capo 1 e capo 2 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., adempimento posto in capo ai Legali Rappresentanti nella loro qualità di "Datore di Lavoro".

In alcuni casi per le sostanze viene elaborato il succitato CSR, rapporto sulla valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione dei rischi, in cui sono delineati gli scenari di esposizione pertinenti e rilevanti nell'uso della sostanza, informazioni che ritroviamo nelle eSDS (Scheda di Dati di Sicurezza estesa). Per il REACH il rispetto delle condizioni d'uso (OC) e le proprie misure di gestione del rischio (RMM) o di condizioni che assicurino un livello di sicurezza almeno equivalente a quello riportato nello scenario ("scaling"), sono imprescindibili all'uso della sostanza nel ciclo produttivo; diversamente il datore di lavoro, nel suo ruolo di Utilizzatore a Valle (DU) deve attivarsi cambiando fornitore o sostituendo la sostanza o adeguando i processi produttivi, o effettuando una sua CSR.

Per la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 223 e 236 del Titolo IX del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte del Datore di Lavoro, i limiti di riferimento e i metodi di valutazione sono dettati esclusivamente dal TUS, pertanto avere a disposizione gli scenari di esposizione può essere un valido aiuto nel percorso di valutazione e di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori, a condizione che i DNEL di



riferimento siano inferiori ai VLEP individuati dal D.lgs. 81/2008 e che le condizioni effettive di esercizio dell'impianto corrispondano a quelle indicate nella eSDS.

SANZIONATORIO

Il mancato rispetto delle normative sopra citate, tenuto conto dei vari ruoli assunti dall'Impresa nella catena di approvvigionamento, comporta l'applicazione di misure sanzionatorie.

Nello specifico, in riferimento alle violazioni relative alle normative di prodotto, la disciplina sanzionatoria è contemplata dal [D.Lgs n. 133 del 14/09/2009](#), per quanto riguarda il Regolamento REACH, e dal [D.Lgs n. 186 del 27/19/2011](#) per quanto riguarda il Regolamento CLP.

Si segnalano in particolare:

- l'art. 10 del D.lgs 133/2009 riguardante le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi in materia di informazione all'interno della catena di approvvigionamento;
- l'art. 14 D.lgs. 133/2009 riguardante le sanzioni (penali!) relative alle violazioni degli obblighi imposti dall'art. 56 Reg. REACH in materia di immissione e utilizzo di sostanze in Autorizzazione (incluse nell'Al. XIV REACH);
- l'art. 16 D.lgs. 133/2009 riguardante le sanzioni (penali!) relative alle violazioni dell'art. 67 Reg. REACH circa la non conformità dell'utilizzo di una sostanza alle condizioni di restrizioni previste dall'Al. XVII REACH.

Le violazioni della normativa in tema di tutela della salute negli ambienti di lavoro sono sanzionate dal D.lgs. n. 81/2008.

Si segnalano in particolare:

- I datori di lavoro che non consentono di accedere ai lavoratori e RLS alle SDS è punito con la sanzione prevista dall'art. 10 c.8 D.lgs. 14/09/2009 n. 133)
- il mancato rispetto degli artt. 223,235 e236 del D.lgs. 81/02008 sono punito dall'art. 262 c.1 lettera a) e b) e 262 c.2 lettera a)



LINKS E TOOLS UTILI

A livello europeo è l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che svolge l'azione di informazione e di assistenza alle imprese.

- [Assistenza - ECHA \(europa.eu\)](#)
sito web di ECHA che fornisce strumenti e orientamenti pratici alle imprese
- [4c34f76f-89a8-4d01-a08f-d09a555cbc16 \(europa.eu\)](#)
“Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza” Documento di supporto (non ha valore legale) disponibile sul sito web di ECHA .
- [Questions and answers - ECHA \(europa.eu\)](#) Database disponibile sul sito web ECHA che contiene domande e risposte sui vari procedimenti e regolamenti.
- [Helpdesk Nazionale CLP - ISS](#)
E' l'Helpdesk nazionale CLP istituito presso il Centro Nazionale Sostanze chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità con lo scopo di fornire informazioni sulle responsabilità e i rispettivi obblighi del Regolamento ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, agli utilizzatori a valle e a qualsiasi altro soggetto interessato.
- <https://reach.mise.gov.it> Helpdesk nazionale REACH messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che fornisce informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006, sugli obblighi da adempiere.